Accoglimento n. cronol. 3887/2011 del 27/10/2011 Ruolo n. 10626/2011

AFFISSIONE (Mod. 12)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO 71

CROH. 3887/11

REP. 2418/11

Il Tribùnale fallimentare,

D' VOLOHTAMIN

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Ciro Monsurrò


presidente,

dott. Francesco Taurisano

giudice,

dott. Giuseppe Di Salvo

giudice delegato-relatore



calce alla proposta di concordato fallimentare, dall'avv.

e dall'avv. Classo Vere,
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Res, Via La ricorrente-proponente;

curatore del fallimento n. 282/08 S s.r.l. - convenuto non costituito;

passato in decisione all'udienza camerale del 12 ottobre 2011.

Letta la proposta di concordato fallimentare, presentata da Amana, nata a Nama il manana, con ricorso depositato in data 1 febbraio 2011; esaminati gli atti della procedura;

Pagina 1 di 6

rilevato che:

sono stati acquisiti i pareri favorevoli del curatore e del comitato dei creditori;

la proposta di concordato, unitamente ai pareri del curatore e del comitato dei creditori, è stata comunicata dal curatore a tutti i creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

il curatore, con relazione depositata in data 2 ottobre 2011, ha riferito che, nel termine di giorni trenta, fissato dal giudice delegato con decreto depositato in data 16-5-2011, nessuna dichiarazione di dissenso è pervenuta nella cancelleria:

il giudice delegato, con decreto depositato in data 5 luglio 2011, ha disposto la immediata comunicazione, da parte del curatore, dell'approvazione della proposta alla proponente, al fallito ed agli eventuali creditori diissenzienti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ha assegnato alla proponente il termine perentorio di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, per proposizione della richiesta di omologazione con ricorso a norma dell'art. 26 l. fall.; ha fissato il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del decreto per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato; ha, infine, fissato il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo;

Accoglimento n. cronol. 3887/2011 del 27/10/2011 Ruolo n. 10626/2011

il decreto è stato comunicato e pubblicato dalla cancelleria a norma dell'art. 17 l. fall.;

la proponente ha proposto richiesta di omologazione con ricorso depositato in data 25 luglio 2011 e regolarmente iscritto a ruolo;

nessuno ha proposto opposizione;

il curatore, si sensi dell'art. 129, secondo comma, 1. fall., ha depositato in data 2 ottobre 2011 la relazione motivata

col suo definitivo parere favorevole, non avendovi provveduto il comitato dei creditori; in data 4 cttobre 20/1 il duratore ha depositato un nuovo parere del comitato dei creditori pervenutogli in data 3 agosto 2011, questa volta di datattere contratio circa la proposta concordataria in quanto in questa non era stata

prevista una maggiorazione della quota da doversi riconoscere ai creditori concordatari;

all'udienza in camera di consiglio del 12 ottobre 2011 sono comparsi i difensori della proponente, i quali si sono riportati al ricorso ed hanno depositato due assegni circolari dell'importo di € 50.000,00 ciascuno a garanzia degli obblighi concordatari e dei successivi adempimenti; il curatore e il fallito non si sono costituiti ed è comparso solamente il primo;

considerato:

che il secondo documento del comitato dei creditori pervenuto al curatore in data in data 3 agosto 2011 con cui tale organo, modificando il primo parere favorevole espresso, si è

Pagina 3 di 6

pronunciato negativamente circa la proposta concordataria deve ritenersi irrituale ed inconferente;

che il parere favorevole del comitato dei creditori consente di dare luogo agli adempimenti di cui all'art. 125 L.F., ponendosi tale parere quale condizione di procedibilità della proposta concordataria e che una volta espresso in siffatta maniera non è previsto altro pronunciamento al riguardo da parte del comitato dei creditori, ad eccezione "del deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo" (art. 129, II co., L.F.);

che l'atto spedito, in allegato ad una e-mail, al curatore fallimentare, pur intitolato "relazione del comitato dei creditori" non può integrare la fattispecie: in primo luogo perché non è ad esso attribuibile la dichiarata paternità non risultando sottoscritto da nessuno dei presunti autori ed in secondo luogo perché tale atto, pur pervenuto in via ufficiosa nella disponibilità del curatore che lo ha sottoposta al giudice delegato, non risulta depositato in cancelleria e dunque ritualmente acquisito al procedimento concordatario;

che i componenti del comitato dei creditori, così come tutti gli altri creditori, sono chiamati a pronunciarsi relativamente alla proposta concordataria secondo le modalità previste dall'art. 127 L.F. e che quindi l'eventuale dissenso può, comunque, essere manifestato, alternativamente, attraverso il voto contrario nell'ambito del giudizio di

omologazione di cui all'art. 129 L.F., attraverso la proposizione di eventuale opposizione;

che solo le testé descritte prerogative sono attribuite al comitato dei creditori ed ai creditori stessi di talché la manifestazione, come nel caso in esame, di una seconda valutazione da parte del comitato dei creditori nelle forme irrituali descritte rende irricevibile e inammissibile il documento denominato "relazione finale";



allo stato passivo, limitatamente agli importi ivi indicati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, b) il pagamento, nella misura del 30%, dei creditori chirografari ammessi allo stato passivo, limitatamente agli importi ivi indicati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, c) il pagamento integrale delle spese di procedura fallimentare, del compenso del curatore di quelle afferenti l'omologazione del concordato; d) il trasferimento, avvenuta esecuzione dei pagamenti, di tutti i beni, crediti e diritti compresi nel fallimento a favore del proponente; che, pertanto, il concordato deve essere omologato;

P.Q.M.

il Tribunale fallimentare, visto l'art. 129 l. fall.,

OMOLOGA

il concordato del fallimento n. 10626/11 V.G, fra Administrato del fallimento n. 282/08 si s.r.l., dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data 18-9-2008, come proposto da Administrato del fallimento n. 282/08 si s.r.l., dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data 18-9-2008, come proposto da Administrato del fallimento n. 282/08 si s.r.l., dichiarato con sentenza di questo Tribunale in data 18-9-2008, come proposto da Administrato data 1 febbraio 2011;

manda

al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori di sorvegliare l'adempimento del concordato;

manda

alla cancelleria di pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 1. fall.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2011

il giudioe/relat/ofe-escensore

il presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
77 OTT 0044

27 OTT. 2011

Pagina 6 di 6